

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

XV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	193
Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);	
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	
PRESIDENTE	193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i>	194, 197, 202, 203, 204, 205
ROCCHETTI	196, 204
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	197, 198, 199, 200, 201, 203, 205
PELLA, <i>Ministro del bilancio e ad interim del tesoro</i>	197, 200, 201, 202, 203
BOSCO LUCARELLI	197, 198, 202, 203
SALERNO	198, 200
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	199, 200, 201
ROBERTI, <i>Relatore di minoranza</i>	203, 205, 206
FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA	206

La seduta comincia alle 10.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'ar-

ticolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti, i deputati Ducci, Floreanini Della Porta Gisella, Gorini, Jacoponi, Lupis e Salerno.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Onorevoli colleghi, ricordo che l'ultima seduta della nostra Commissione è stata tenuta il giorno 4 febbraio. Precedentemente avevamo rinviato l'esame degli articoli aventi un contenuto finanziario i quali, nel frattempo, sono stati oggetto di accurato studio da parte dei nostri relatori. Contiamo ora di terminare in brevissimo tempo il nostro lavoro.

A questo proposito, devo comunicare ai colleghi la seguente lettera che ho ricevuto dal Presidente della Camera onorevole Gronchi in data 13 febbraio 1953:

« Onorevole collega, già dal 10 dicembre l'Assemblea, in riferimento all'articolo 85 del Regolamento, ha demandato alla Commissione da lei presieduta la formulazione degli articoli del disegno di legge sugli indennizzi e contributi per danni di guerra (n. 2379 e 1348).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

Poiché è necessario, per ovvie considerazioni, che il disegno di legge stesso sia discusso dalla Camera prima del suo scioglimento, invito la S. V. ad affrettare il corso dei lavori della Commissione, in modo che questi possano essere conclusi entro e non oltre il corrente mese ».

Perciò dobbiamo affrettare il nostro lavoro, e spero che si possa concludere in pochissime sedute.

Oggi che abbiamo il piacere della presenza tra noi del Ministro del bilancio, potremmo affrontare gli articoli che hanno contenuto di carattere finanziario, seguendo un certo ordine logico.

Vorrei pregare i colleghi di cominciare con l'esame dell'articolo 14, la cui discussione era stata rinviata nella seduta del 19 dicembre, perché ha connessione con l'articolo 31 circa la questione se dare o meno valore alle valutazioni inerenti ai pagamenti già effettuati per i beni mobili dalle Intendenze di finanza.

L'articolo 14 stabilisce:

Liquidazioni già effettuate.

« Le liquidazioni definitive, già effettuate alla data dell'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni legislative concernenti i danni di guerra, o la concessione di contributi, concernenti riparazioni o ricostruzioni edilizie, non sono suscettibili di revisione ».

Fu già osservato che le liquidazioni interamente effettuate riguardano soltanto la materia edilizia. Nella seduta di venerdì 19 dicembre 1952 venne presentato dall'onorevole Cavallari un emendamento soppressivo ispirato al seguente concetto. Poiché per le liquidazioni concernenti danni di guerra indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 del disegno di legge medesimo, non si sono avuti pagamenti definitivi e completi, ma solo anticipazioni, mentre invece per il settore edilizio si è avuto collaudo e liquidazione del contributo, non ha ragion d'essere l'articolo 14 e pertanto esso deve essere soppresso.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io insisto nel mio emendamento soppressivo, e, giacché abbiamo la presenza del Ministro del tesoro, vorrei brevemente dar conto dei motivi che l'hanno ispirato. L'articolo 14, a mio avviso, è prima di tutto poco chiaro, e poi risponde ad un concetto che non può essere approvato.

Dico che è poco chiaro non solo per mia impressione personale, ma anche in base al comportamento che già vanno tenendo alcuni Intendenti di finanza in questo periodo

di tempo in cui ancora si sta discutendo il disegno di legge. Dicono alcuni Intendenti di finanza che, qualora venisse approvato l'articolo 14 nella sua formulazione attuale, vi sarebbe, a loro modo di intendere, motivo di ritenere che anche quelle somme, che secondo noi sono state date come acconti, potrebbero essere considerate come liquidazioni definitive. Si è fatto anche il caso degli acconti dati per il risarcimento ai mobili e masserizie domestiche, acconti sulla cui natura da parte di nessuno di noi sono stati sollevati dubbi, perché è stato ritenuto che fossero puri e semplici acconti, e non liquidazioni definitive. Tutto questo è una riprova della poca chiarezza dell'articolo, per cui sarebbe necessaria una norma esplicita nel disegno di legge. Ed è una riprova che l'articolo 14, che sembra così chiaro a noi che stiamo facendo la legge, può dar luogo, a diritto od a torto, a perplessità.

Quando infatti si tratta di liquidazioni definitive già effettuate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si viene a sollevare tutta una questione complessa. Questa può essere risolta nel senso accennato dal Presidente; nel senso cioè che non vi siano state liquidazioni definitive se non nel campo della ricostruzione edilizia; oppure, in senso contrario, che liquidazioni definitive hanno avuto luogo anche in altri settori. Si vengono così a sollevare discussioni senza fine. Io richiamo l'attenzione dei colleghi su quello che è avvenuto per le norme che hanno regolato e tuttora regolano il risarcimento dei danni in agricoltura. Noi sappiamo che molti danneggiati agricoltori hanno potuto invocare la legge sulla bonifica integrale; ovvero sia il decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, recante « Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici » (*Gazzetta Ufficiale* 1946, n. 172), la quale ha permesso che l'Amministrazione concedesse agli agricoltori danneggiati determinate somme.

Ora, rispetto all'articolo 14, quale valore dobbiamo attribuire alle somme corrisposte agli agricoltori in virtù della succitata legge? Valore di liquidazioni definitive già effettuate, oppure valore di anticipi sulle liquidazioni da effettuarsi con il disegno di legge in esame?

La domanda la pongo ben sapendó che alcuni di voi sono del parere di ritenere quelle liquidazioni come definitive. Però non saprei come conciliare questa affermazione con il concetto contenuto nel sopra indicato de-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

creto legislativo presidenziale del 1946, il quale all'articolo 4 stabilisce:

« Nel caso di concessione relativa ad opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, il sussidio o il capitale corrispondente al concorso nel mutuo saranno dedotti dall'ammontare del risarcimento dei danni di guerra, eventualmente spettante per la distruzione o il danneggiamento delle cose per la cui ricostruzione o riparazione i benefici suddetti sono concessi ».

Quindi da questa stessa disposizione del decreto legislativo presidenziale del 1946 abbiamo la netta sensazione che il legislatore di allora, emanando quelle disposizioni, ha tenuto presente, se non la certezza, per lo meno la notevole probabilità che dovesse intervenire una legge generale che regolasse il risarcimento dei danni di guerra, tanto che a questa legge eventuale si è fatto specifico riferimento nel succitato articolo 4. Ed è evidente che con esso, veniva riservato implicitamente dalla legge un trattamento del tutto provvisorio, in quanto si aveva una legittima aspettativa di una legge organica generale completa sul risarcimento dei danni di guerra che pervenisse a regolare definitivamente questo genere di danni.

L'articolo 14, per questo caso speciale che ho citato a titolo di esempio, come dovrebbe essere interpretato? E quale dovrebbe essere la sua efficacia nei confronti sia degli acconti — che per me sono acconti — corrisposti in base alla legge del 1946, sia nei confronti delle altre somme e degli altri esempi che potrebbero essere adottati per settori diversi?

Secondo me, quindi, c'è poca chiarezza in questo articolo 14.

Secondariamente esso non è giusto nella sua intima essenza. In sostanza con questo articolo creeremmo tra la massa dei sinistrati due categorie, non dico contrapposte l'una all'altra, ma ben distinte tra loro. Cioè la categoria di coloro per i quali, in base ai concetti più svariati, di carattere economico, finanziario, politico, sono già intervenute delle leggi di risarcimento, e la categoria di coloro per i quali queste leggi non sono intervenute; e si aumenterebbe quella disorganizzazione e quella ingiustizia che caratterizzano la varietà dei provvedimenti emanati fino ad oggi.

Insomma, se c'è una necessità — ed è stata da tutti riconosciuta — di emanare una legge organica sui danni di guerra, questa necessità è giustificata dal fatto che fino ad

ora da parte dei vari Ministeri sono state proposte ed approvate disposizioni di legge parziali, che riguardano questo o quel settore e la cui emanazione non era stata effettuata sulla base di un programma organico o di un preciso filo conduttore, ma unicamente seguendo concetti d'opportunità contingente, o per pressioni maggiori o minori di certe categorie di sinistrati, oppure in base a certi concetti di carattere politico. Quindi una legge organica sui danni di guerra era una esigenza assolutamente sentita in questo stato assai poco omogeneo della legislazione.

Ora, se con l'articolo 14 diciamo che coloro, i quali già — non importa in base a quale legge — hanno avuto dei risarcimenti definitivi, devono tenersi quello che hanno avuto e non devono accampare nessun altro diritto, manteniamo le sperequazioni che fino ad oggi vi sono state e che hanno costituito uno dei motivi fondamentali per cui la Camera e il Governo si sono indotti a riprendere in esame il problema. Facciamo, in altre parole, rimanere il problema tale e quale, con quelle incongruenze, lacune, discrepanze ed assurdità che ci sono state finora, e con questo disegno di legge prenderemo in esame soltanto quei sinistrati, che non rappresentano un numero notevole, i quali fino ad oggi non hanno avuto nessuna provvidenza da parte di leggi già in vigore.

Per questi motivi ritengo che l'articolo 14 non abbia nessuna ragione di essere. Teniamo presente — e affido quest'ultima considerazione alla vostra attenzione — che esiste un altro articolo di capitale importanza in questo disegno di legge, ed è l'articolo 11, il quale stabilisce che tutto ciò che i sinistrati abbiano già percepito in conto di risarcimento per danni di guerra, o per contributo alla ricostruzione, dovrà essere detratto dall'indennizzo a loro spettante ai sensi di questa legge. Sussistendo una disposizione di questo genere quale timore abbiamo? Quale pericolo possiamo prevedere, anche quali tutori della pubblica finanza? Con la emananda legge dobbiamo provvedere al risarcimento e all'indennizzo di tutti i danneggiati e di tutte le categorie di beni in essa previste. Se poi vi saranno delle categorie che, in base a leggi precedenti, hanno già usufruito di acconti o di liquidazioni, esse denunceranno — come a loro è imposto nell'articolo 11 suddetto — quello che hanno percepito, e, se avranno diritto ad avere una somma maggiore in base a questa legge, l'avranno, altrimenti resteranno con quello che già hanno percepito. Solo qualora fosse mancata una disposizione come

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

quella dell'articolo 11 vi sarebbe stato motivo di qualche perplessità di ordine finanziario.

Per queste considerazioni di giustizia e di chiarezza credo che non si possa non sopprimere l'articolo 14.

PRESIDENTE. È evidente che l'emendamento proposto dall'onorevole Cavallari, poiché è soppressivo dell'intero articolo, è assorbente, e deve essere esaminato per primo. Ad ogni modo, per completezza di cognizioni, leggerò gli altri emendamenti che sono stati presentati.

Vi è anzitutto un emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli, che suona in questi termini: « Le liquidazioni definitive alla data del 5 maggio 1945 in base agli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, non sono suscettibili di revisione ».

L'onorevole Rocchetti ha presentato poi un emendamento tendente a sostituire l'articolo 14 con il corrispondente articolo del disegno di legge ministeriale, cioè l'articolo 16 così formulato:

« Le liquidazioni già effettuate alla data dell'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni legislative concernenti i danni di guerra non sono suscettibili di revisione ».

Vi è poi un emendamento sostitutivo dell'articolo 14 presentato dal relatore per la maggioranza onorevole Riccio del seguente tenore:

« Allorché per la riparazione o la ricostruzione di beni danneggiati o distrutti dagli eventi bellici siano stati liquidati contributi previsti dalle norme emanate per il ripristino dei beni medesimi, la liquidazione stessa esaurisce ogni rapporto fra lo Stato e il danneggiato ».

Tenendo presente la situazione che deriva dai vari emendamenti proposti, do per primo la parola all'onorevole Rocchetti.

ROCCHETTI. L'articolo 14, l'articolo 31 nonché l'articolo 11 in un certo senso sono in evidente correlazione. L'articolo 14 si riferisce alle liquidazioni effettuate; l'articolo 31 ai pagamenti effettuati. Come si evince dalla diversa terminologia della intitolazione degli articoli, con l'articolo 14 evidentemente si vuole stabilire che le liquidazioni, cioè gli atti amministrativi diretti all'accertamento dell'ammontare del risarcimento, devono restare ferme se sono state già effettuate secondo le leggi del tempo, indipendentemente dal fatto se le liquidazioni siano state pagate oppure no.

L'articolo 31, invece, si riferisce ai pagamenti già effettuati ed è diretto soltanto alla salvaguardia del sinistrato perché stabilisce che in ogni caso le somme che ha percepito a titolo di acconti non devono essere resituite, anche se in base alle leggi successive il suo diritto sarebbe stato minore.

Mi pare che questa impostazione di mantenere fermi gli atti amministrativi e di salvaguardare i pagamenti, già effettuati, degli acconti, sia una impostazione che deve restare nella legge. Perché, nonostante che oggi noi perveniamo a tanta distanza di tempo alla conclusione di questa materia, non possiamo prescindere dalla realtà, cioè dal fatto che si è venuta evolvendo nel tempo una situazione la quale ha trovato una sistemazione in base a leggi sia pure frammentarie. Il che significa che evidentemente non abbiamo nessun motivo di rivedere le liquidazioni che sono state fatte nel 1940 o nel 1941, se ci sono state, per la ragione molto semplice che quelle liquidazioni, anche se sono state fatte senza i coefficienti di moltiplicazione monetaria, sono tuttavia per valore effettivo molto più abbondanti di quelle di oggi. Non possiamo perseguire una giustizia astratta, ma dobbiamo attenerci a una giustizia concreta. Altrimenti dovremmo inserire un'altra disposizione: che le liquidazioni già effettuate sono assistite dalla clausola oro.

L'onorevole Cavallari dice che la legge definitiva interviene oggi, giacché è questa la legge attesa. Ma egli prescinde da un elemento di realtà: che questa legge, perché non è stato possibile fare diversamente, viene a dieci anni di distanza dal momento in cui avrebbe dovuto essere emanata ed avrebbe dovuto operare.

Piuttosto a me sembra che l'articolo 14 debba essere riportato per una ragione di forma e di logica, al testo del disegno di legge ministeriale e cioè alla dizione del corrispondente articolo 16. L'aggiunta che abbiamo fatto in questo articolo 14 secondo me non è esatta, o per lo meno è equivoca.

L'articolo 16, come ha dianzi letto l'onorevole Presidente, suonava in questi termini:

« Le liquidazioni già effettuate alla data dell'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni legislative concernenti i danni di guerra non sono suscettibili di revisione ».

Noi abbiamo aggiunto: « o la concessione di contributi concernenti riparazioni o ricostruzioni edilizie ». Questo non è un chiarimento, ma un equivoco, perché le liquida-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

zioni non si riferiscono soltanto agli indennizzi, o, se si riferiscono ai contributi, non si riferiscono anche ai contributi per la ricostruzione edilizia. Evidentemente le liquidazioni hanno riguardo all'atto amministrativo che ha stabilito quanto deve essere liquidato. Quindi l'aggiunta equivoca deve essere eliminata, altrimenti daremmo luogo a una quantità di osservazioni.

Per questo motivo credo che l'articolo 14 debba restare come principio, perché mi pare un principio di legge giustissimo, ma deve essere formulato secondo la dizione del disegno di legge ministeriale.

PRESIDENTE. Vi è anche un emendamento dell'onorevole Salerno, il quale dice: aggiungere all'articolo 14 del testo della Commissione le seguenti parole: « eccezion fatta per le indennità di perdita o di avaria corrisposte alle navi e ai natanti requisiti o noleggiati dallo Stato ».

Do la parola al relatore onorevole Riccio.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Al relatore sembra che si debba, salvo specificare meglio il contenuto della norma, mantenere il principio posto nell'articolo 14. Gli argomenti già indicati dall'onorevole Rocchetti non possono che convincerci, perché effettivamente noi ci troviamo di fronte a liquidazioni già definite e ad altre norme che hanno trovato applicazione concreta. Per un principio giuridico, per un principio di equità ed anche per una esigenza di natura pratica, mi sembra che non si debbano rivedere queste varie liquidazioni.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Come spiega allora l'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33 ?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 4 non incide sulle liquidazioni. Esso presuppone un computo che deve incidere su quella che sarà la liquidazione. I casi perciò sono due: o abbiamo la liquidazione, ed in rapporto a questa liquidazione deve incidere il computo dell'articolo 4; o non abbiamo la liquidazione, e allora inciderà sulla liquidazione che sarà fatta. Quindi l'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale del 1946 non può in nessun modo capovolgere l'articolo 14 del disegno di legge in esame.

Mi sembra che sia veramente opportuno, soprattutto per esigenze di natura pratica, che questa volta coincidono con principi di giustizia, che, per quanto riguarda le liquidazioni già fatte secondo le norme di legge, sia mantenuto l'orientamento che è nel disegno di legge, salvo a rivedere la stesura della norma.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Con riserva di vedere se sia da preferirsi il testo del disegno di legge della Commissione o il testo del disegno di legge ministeriale, o se vi sia da fare qualche emendamento all'uno o all'altro, mi associo al relatore nel senso di pregare la Commissione di mantenere in vita il concetto adombrato dall'articolo 14, già articolo 16 nel disegno di legge ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Cavallari di sopprimere l'articolo 14.

(Non è approvata).

Passiamo all'esame degli altri emendamenti. Do la parola all'onorevole Bosco Lucarelli, che ha presentato l'emendamento di cui ho già dato lettura.

BOSCO LUCARELLI. Il mio emendamento era subordinato alla proposta soppressiva dell'onorevole Cavallari, perché mi sembrava che questa disposizione potesse essere abolita. Secondo me, bisogna determinare bene che cosa si intende per liquidazioni definitive, perché tanto l'articolo 14 del testo della Commissione, quanto l'articolo 16 del testo ministeriale parlano di liquidazioni senza nessuna precisazione. Quindi sorgono tutti i rilievi fatti dall'onorevole Cavallari. Secondo me, liquidazioni definitive sono quelle che sono state formalmente fatte secondo le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del disegno di legge in esame, cioè secondo la legge fondamentale dei danni di guerra del 26 ottobre 1940, n. 1543. Tale legge contemplava una procedura da doversi seguire per ottenere il provvedimento definitivo che veniva emesso dall'Intendenza di finanza. È evidente che le liquidazioni sottoposte a tale procedura sono le sole che possono effettivamente chiamarsi definitive. Quindi il mio emendamento tende a limitare la portata dell'articolo, nel senso di accogliere come definitive le liquidazioni che sono state eseguite secondo tutta la procedura della succitata legge del 1940.

La data del 5 maggio 1945 contenuta nel mio emendamento è la data della circolare Soleri, con cui non solo venne sospesa l'applicazione della legge del 1940, ma venne addirittura bloccato il pagamento delle liquidazioni già fatte. È evidente che dal 5 maggio 1945 non siano state più possibili delle liquidazioni in base alla legge del 1940. Gli articoli 15, 16, 17 e 18, che sono indicati, sono appunto gli articoli che stabilivano la procedura per la liquidazione del danno.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

Le liquidazioni non riguardano solo gli immobili, ma tutti i beni danneggiati, perché la legge del 1940 è una legge generale. Sono state fatte delle liquidazioni definitive anche per altri beni non immobili. Infatti alcune industrie sono state risarcite in base alla legge del 1940, e mi sembra anche che abbiano avuto il risarcimento per intero.

PRESIDENTE. Prego il relatore per la maggioranza, onorevole Riccio, d'illustrare l'emendamento proposto tendente a sostituire l'articolo 14 col seguente: « Allorché per la riparazione o la ricostruzione di beni danneggiati o distrutti dagli eventi bellici siano stati liquidati contributi previsti dalle norme emanate per il ripristino dei beni medesimi, la liquidazione stessa esaurisce ogni rapporto tra lo Stato e il danneggiato ».

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Il testo dell'emendamento già letto dal Presidente, dimostra chiaramente quale sia il contenuto della norma da noi suggerita: sostanzialmente lasciamo fuori gli indennizzi, e ci riferiamo soltanto ai contributi. E mi pare che veramente ancora una volta vi siano ragioni tali da giustificare questa norma. In rapporto ai contributi abbiamo avuto delle disposizioni che hanno previsto la liquidazione in rapporto a quelle che erano le situazioni diverse che si sono andate creando nel tempo. Sicché, se in rapporto a queste situazioni vi sono state già delle liquidazioni, e delle liquidazioni definitive, mi pare che queste non possano non essere tenute ferme.

Io vorrei pregare l'onorevole Bosco Lucarelli di riflettere soprattutto sul turbamento che ne deriverebbe, se tutte queste liquidazioni dovessero essere rivedute. Sostanzialmente verremmo a creare un enorme lavoro per gli uffici, e creeremmo forse anche degli equivoci e delle confusioni in rapporto agli interessi dei privati. Ci troviamo di fronte a somme già liquidate e molte volte già pagate; in tal caso, mi pare che non si debbano ulteriormente rivedere le liquidazioni.

Data la chiarezza dell'articolo sostitutivo che abbiamo proposto, non credo di dover aggiungere altro, e prego la Commissione di volerlo accogliere.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bosco Lucarelli se il suo emendamento non potrebbe essere assorbito da quello dell'onorevole Riccio.

BOSCO LUCARELLI. Solo in parte.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Salerno tendente ad aggiungere all'articolo 14 le seguenti parole: « eccezione fatta per le indennità di perdita o di avaria

corrisposte alle navi e ai natanti requisiti o noleggiati dallo Stato ». Questo è da porre in relazione anche all'articolo 11 che stabilisce la detrazione.

SALERNO. L'emendamento si illustra un po' da se stesso. Può sembrare che esso voglia creare una situazione di eccezione e di privilegio per un settore dell'economia quale è quello marittimo. Ma in effetti non si tratta di un privilegio, bensì di una necessaria conseguenza di un dato di fatto. E il dato di fatto è questo: che quasi tutto il naviglio affondato e perduto era stato o requisito o noleggiato dallo Stato. Per cui se si vuole venire incontro — come pare che si voglia fare attraverso l'articolo 24 che stabilisce delle norme particolari per la marina mercantile — alla ricostruzione di questo settore dell'economia, credo che non si debba tener conto di quelle indennità le quali furono e sono state pagate in una misura tale, secondo le leggi del tempo, che, se si vuol dare a questa legge dei danni di guerra una impronta di ricostruzione, nel senso di possibilità di ulteriore lavoro e di produzione, esse non servono a nulla. Senza che io riporti qui gli elementi numerici, è noto che per valori di centinaia di milioni le indennità sono state corrisposte in misura così irrisoria che, se possono costituire una specie di conforto del danno patito, non incidono certamente su quella che è la finalità produttivistica della legge in esame.

Ritengo perciò che, se si vuol dare alla marina mercantile la possibilità di risorgere, bisogna sottrarre dalla valutazione del risarcimento quelle indennità che sono state pagate per requisizione o per noleggio, perché se esse dovessero essere considerate — come avverrebbe se non vi fosse una particolare disposizione nel disegno di legge in esame — praticamente la ricostruzione marittima non avverrebbe mai, giacché quelle indennità sono state, come ho detto, irrisorie.

Devo aggiungere un'ultima considerazione. Non sembri che questo settore sia meritevole di una speciale considerazione per un riguardo particolare al medesimo. Esso è il settore che certamente in Italia ha subito il danno maggiore, giacché è noto che su tre milioni e dispari di tonnellate che aveva la marina mercantile italiana, dopo la guerra ne sono rimaste appena 300 mila. Esso quindi ha subito un danno del 90 per cento ed è un settore che, secondo la mia modesta ma tenace opinione, e secondo l'opinione anche di molti altri, prescindendo dal lato politico — perché è stato detto che anche la marina mer-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

cantile è un'arma difensiva formidabile — è un settore, ripeto, che nell'economia nazionale dà un contributo ed un apporto che non possono essere minimamente trascurati. Quindi se un carattere di eccezione è stabilito nel mio emendamento, è un carattere di eccezione che risponde al forte danno patito, dalla quasi totalità delle liquidazioni fatte col sistema dell'indennizzo per requisizione, che non ha alcuna efficacia, al fatto che questo è un settore molto importante dell'economia e come tale deve essere considerato con un criterio particolare.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ho l'impressione che sia l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli sia l'emendamento dell'onorevole Riccio possano coesistere. Essi non sono contrastanti, ma sono due aspetti di uno stesso problema, che in definitiva era previsto dall'articolo 14. Mentre l'onorevole Bosco Lucarelli si è fermato alla prima parte dell'articolo 14, l'onorevole Riccio si è fermato alla seconda. Ritengo che possiamo mettere insieme i due emendamenti ed avere un articolo 14 rettificato nel senso che voleva l'onorevole Cavallari, allorché ha proposto l'emendamento soppressivo che è stato respinto. Infatti le ragioni che adduceva l'onorevole Cavallari per il suo emendamento soppressivo sono state adesso enunciate in bellissima forma sia dall'onorevole Bosco Lucarelli che dall'onorevole Riccio.

Potremmo formulare l'articolo in questo modo:

« Le liquidazioni definitive alla data del 5 maggio 1945 in base agli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, non sono suscettibili di revisione.

Allorché per la riparazione o la ricostruzione di beni danneggiati o distrutti dagli eventi bellici siano stati liquidati contributi previsti dalle norme emanate per il ripristino dei beni medesimi, la liquidazione stessa esaurisce ogni rapporto tra lo Stato e il danneggiato ».

In questo modo potrebbe andare bene anche la parola « allorché » che altrimenti, dal punto di vista linguistico, al principio dell'articolo non mi piacerebbe molto.

Come terzo comma potrebbe andare il contenuto dell'emendamento dell'onorevole Salerno che io accetto.

PRESIDENTE. Do la parola al relatore per la maggioranza, onorevole Riccio.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Quanto all'emendamento dell'onorevole Rocchetti, ritengo che esso rimanga assorbito

dal mio emendamento avente un'estensione maggiore, in quanto sostanzialmente questo ritorna all'articolo che era stato formulato dal Governo, ampliandolo un poco. Ma il contenuto è lo stesso.

Vorrei pregare poi l'onorevole Salerno di considerare che nel nuovo testo da me presentato è escluso l'indennizzo, perché il nuovo testo si riferisce al contributo e non agli indennizzi. L'emendamento dell'onorevole Salerno si riferisce invece all'indennizzo. È evidente perciò che, per lo meno in questo momento, tale emendamento non possa e non debba essere inserito nella norma.

Prego quindi l'onorevole Salerno di considerare che il suo emendamento non può essere accolto, in quanto che rimane estraneo alla materia che andiamo a regolare in questo momento.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli, non credo che possa essere accolta la proposta dell'onorevole Sansone, concernente il possibile inserimento di esso nel mio emendamento. L'emendamento Bosco Lucarelli da una parte fissa una data, quella del 5 maggio 1945, che è una data molto diversa da quella futura dell'entrata in vigore del nostro disegno di legge, dall'altra parte si riferisce soltanto ad un determinato settore, e cioè alle liquidazioni avvenute in base agli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, mentre il testo sostitutivo che presento si riferisce a tutti i beni per i quali vi sia stato il contributo, e a tutte le liquidazioni in rapporto a qualunque bene distrutto o danneggiato. Perciò, a parte la differente data cui si fa riferimento, l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli è assorbito dal mio.

Non credo che l'onorevole Bosco Lucarelli voglia insistere relativamente alla data del 5 maggio 1945, perché altrimenti il suo emendamento diventerebbe restrittivo e non amplificativo. Se non insiste in questa data, il suo emendamento si può ritenere assorbito dal testo sostitutivo da me presentato.

Concludo quindi perché i diversi emendamenti, o in quanto assorbiti, o in quanto non pertinenti alla materia che ci occupa in questo momento, siano respinti e sia accolto invece il testo da me ulteriormente modificato a nome del relatore, onorevole Troisi, nella seguente dizione, in cui ho aggiunto le parole « alla data dell'entrata in vigore della presente legge, definitivamente »: « Allorché per la riparazione o la ricostruzione di beni danneggiati o distrutti dagli eventi bellici siano stati, alla data dell'entrata in vigore della

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

presente legge, definitivamente liquidati i contributi previsti dalle norme emanate per il ripristino dei beni medesimi, la liquidazione stessa esaurisce ogni rapporto fra lo Stato e il danneggiato ».

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Al testo suddetto sostituirei le parole « siano stati definitivamente liquidati » con le altre: « siano avvenute le liquidazioni definitive e versati i contributi relativi », che è la dizione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543. Allora potrebbe essere assorbito anche l'emendamento Bosco Lucarelli, togliendo ad esso il riferimento alla data.

SALERNO. L'onorevole Riccio rileva — e questo mi lascia convinto — che il nuovo articolo, come è stato formulato, non parla più di indennizzi, e quindi di liquidazioni definitive, ma solo di contributi. Io invece mi attenevo al concetto dell'articolo 14 che parlava di liquidazioni. Il mio emendamento non avrebbe allora più ragione di essere. Però domando: eliminato l'articolo 14 così come era compilato, in quale parte della legge si parla degli indennizzi, per i quali sono stati effettuati già pagamenti?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Se ne parla in seguito, all'articolo 31.

SALERNO. Ritiro pertanto il mio emendamento, salvo a riproporlo in sede appropriata.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Mi sembra di aver trovato un modo di fusione tra i due emendamenti, secondo la seguente dizione dell'articolo che dovrebbe sostituire l'articolo 14:

« Quando per la riparazione o la ricostruzione di beni danneggiati o distrutti dagli eventi bellici siano avvenute, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, liquidazioni definitive o siano stati liquidati i contributi previsti... ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ho l'impressione che il « quando » al posto di « allorché » possa essere accettato. Ma oltre questo non posso andare, perché l'onorevole Sansone confonde l'indennità o l'indennizzo col contributo. Io ho già chiarito che questa norma si occupa soltanto del contributo. Quello che riguarda la liquidazione dell'indennizzo alle cose, sempre con riferimento a pagamenti effettuati, sarà esaminato in sede di articolo 31. Perciò questa parte deve essere stralciata da questa norma.

Quanto all'altro punto che vuole introdurre l'onorevole Sansone, che cioè non debba trattarsi soltanto di liquidazioni, ma debba

essere avvenuto anche il pagamento conseguenziale alla liquidazione....

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Non è questo il mio pensiero.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Allora non riesco a capirlo. Mi pare che la norma da noi preparata sia chiara.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Mi riferisco a quello che avviene praticamente. L'onorevole Cavallari l'ha accennato in una forma molto nobile, ma io vorrei esprimermi in una forma chiara e lapalissiana. Sta avvenendo questo: presso le Intendenze di finanza, nel pagare il terzo acconto sui beni mobili, si stanno esigendo delle ricevute a saldo, le quali non hanno origine da una liquidazione definitiva del danno.

PRESIDENTE. Quale valore giuridico possono avere?

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Noi dobbiamo riferirci invece alle liquidazioni definitive della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e questo spiega l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli, perché l'emendamento è stato proposto proprio per evitare questi abusi che stanno avvenendo in alcune Intendenze di finanza.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Quello che dice l'onorevole Sansone è un assurdo, perché se vi sono delle circolari che invitano gli intendenti di finanza a dare soltanto degli acconti, non posso pensare e debbo escludere, anche per una difesa dei suddetti organi dell'amministrazione, che ci possano essere alcuni di questi che, nel momento in cui è versato un acconto, pretendano una ricevuta a saldo. Comunque, se queste ricevute eventualmente ci fossero, esse non hanno nessun valore, e quando andremo a discutere le liquidazioni e gli indennizzi ai mobili, giacché, se ben ricordo, vi è un emendamento dell'onorevole Cavallari che vuole mantenere ferme le liquidazioni già avvenute, salvo opposizione, regoleremo anche questo caso. Ma in questo momento è fuori questione.

PRESIDENTE. Ritengo che l'argomento sia così chiarito.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. L'onorevole Rocchetti ha presentato un emendamento col quale chiede di tornare al testo ministeriale. Esso non può che avere l'approvazione del Governo. E questo lo dico per l'ipotesi che, cadendo gli altri emendamenti, restasse in vita quello dell'onorevole Rocchetti.

Tuttavia mi sembra più giusto mettersi sulla strada dell'emendamento dell'onorevole Riccio, che vorrei anche io esaminare con-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

giuntamente all'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli.

In che cosa differiscono i due emendamenti e quale è il loro scopo? L'emendamento dell'onorevole Riccio si preoccupa della posizione di quelle liquidazioni che agli effetti delle riparazioni o delle ricostruzioni abbiano già portato ad una liquidazione definitiva. Per questa ipotesi, le liquidazioni non devono essere più prese in considerazione, e sono esauriti i rapporti tra lo Stato e i rispettivi interessati. Non posso che associarmi a questo concetto per ragioni che ho sentito già accennate e che vorrei sottolineare. Si tratta veramente di contributi che vennero versati in tempi diversi, in valori monetari diversi, e che ebbero un impiego nell'epoca in cui il contributo venne versato. Quindi mi sembra che il mantenerli fermi corrisponda a una ragione di equità, anche sotto il profilo monetario per quello che è successo dal 1940 ad oggi.

L'emendamento Riccio comprende l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli per quanto riguarda i ripristini, cioè lo copre rispetto alla legge del 1940 per il contenuto dell'articolo 8, perché il risarcimento dei beni immobili e degli impianti industriali sono subordinati al reimpiego. Ma l'emendamento Riccio va oltre, perché nel quadro dei ripristini abbraccia anche altre norme indipendenti dalla legge del 1940. E per questa ragione, nell'interesse dei danneggiati, mi sembra che sia giusto appoggiarlo.

L'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli però considera tutto e specialmente l'articolo 4 della legge del 1940; quindi anche gli indennizzi e questi indennizzi forse hanno una portata un po' più ampia di quelli che saranno considerati dall'articolo 31 del disegno di legge in esame, perché l'articolo 31 considera soltanto la lettera a) dell'articolo 4 del disegno medesimo.

Io non potrei che essere d'accordo nell'estendere il concetto della non ripresa in considerazione delle liquidazioni, così come propone l'onorevole Bosco Lucarelli, se riteniamo di inserire in coda all'emendamento Riccio anche questo concetto. Se invece l'onorevole Bosco Lucarelli intendesse rinunciare, io mi accontenterei dell'emendamento Riccio, come Governo, per quanto l'articolo 16 del testo governativo abbia una portata più ampia.

Mi pare però che dovremmo togliere quella limitazione del « 5 maggio 1945 » insita nel testo presentato dall'onorevole Bosco Lucarelli, perché, se liquidazioni vi fossero

state, mi sembra che esse dovrebbero subire la sorte comune.

Ringrazio l'onorevole Riccio per aver già annunciato l'assicurazione del Governo e la difesa del Governo in ordine alle preoccupazioni dell'onorevole Sansone. Assicuro che le circolari che sono state mandate dal maggio del 1945 in poi riguardano esclusivamente concessione di indennizzi rispetto alla categoria a) dell'articolo 4 del disegno di legge; e ringrazio l'onorevole Riccio di aver difeso per conto mio la categoria degli intendenti di finanza, escludendo che comunque abbiamo potuto fare delle pressioni al di là delle circolari.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. È stato per un eccesso di zelo; non ho detto che sono dei ladri.

PELLA, *Ministro del bilancio* e ad interim *del tesoro*. Quindi si potrebbe prendere il testo dell'emendamento dell'onorevole Riccio e, se si vuole, aggiungervi l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli con un periodo che eventualmente iniziasse con le parole: « In tutti i casi, sono definitive le liquidazioni... ». Mi pare che si possano veramente sommare i due emendamenti. Certamente essi hanno una zona comune: ma, dicendo: « in tutti i casi », già riconosciamo che esiste una zona comune.

Perciò come Governo esprimo parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Riccio e parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli in quanto non sia sostitutivo dell'emendamento dell'onorevole Riccio, ma integrativo del medesimo.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Io preferirei che l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli diventasse il primo comma dell'emendamento dell'onorevole Riccio.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Riccio è più generale. Si riferisce a tutto il sistema della legge che andiamo ad emanare:

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Agli effetti della chiarezza della norma che andiamo a formulare, vorrei chiedere all'onorevole Ministro se egli veramente ritenga opportuno l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bosco Lucarelli. Perché mi sembra che quello che è detto nell'emendamento Bosco Lucarelli, sia già contenuto nella prima parte della norma. Nè riesco a comprendere quale differenza ci sia. Eliminata la data — perché siamo d'accordo che deve essere eliminata — noi ci riferiamo ad una legge già contemplata nella prima parte dell'articolo insieme ad altre disposizioni di legge. Allora quale contenuto si dovrebbe dare al capoverso, se non un contenuto diverso, nel

senso che si riferisca non solo ai contributi ma anche agli indennizzi? Sicché in questa norma vorremmo porre anche una disposizione relativa agli indennizzi? Se vogliamo dire che anche per gli indennizzi intendiamo mantenere ferme le liquidazioni avvenute, diciamolo chiaramente, ed io lo ritengo opportuno; ma diciamolo con una norma a parte, anche perché in rapporto agli indennizzi relativi ai mobili e agli effetti di casa, credo di dover proporre qualche emendamento per una certa revisione di quello che è l'indennizzo liquidato.

Sicché, se con l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli non intendiamo dire che anche le liquidazioni per gli indennizzi già effettuati devono rimaner ferme, credo che questo emendamento non debba essere accettato. Se invece intendiamo dire il contrario, si potrebbe aggiungerlo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Secondo me ha ragione l'onorevole Riccio, perché aggiungere l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli al suo, vuol dire introdurre una norma restrittiva a sfavore dei sinistrati. L'onorevole Riccio si riferisce a tutte le leggi passate, e quindi anche alla più volte citata legge del 1940. Quando l'onorevole Bosco Lucarelli parla delle liquidazioni definitive, senza nessuna distinzione tra contributo e indennizzo, che dovrebbero non essere più suscettibili di revisione, evidentemente riserva ai sinistrati, ai quali sono stati corrisposti degli indennizzi ai sensi della legge del 1940, un trattamento di sfavore. In quanto, mentre secondo l'emendamento dell'onorevole Riccio anche questi sinistrati, che hanno percepito indennizzi ai sensi di quella legge, possono ritenere non definitive le loro liquidazioni, secondo l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli anche le liquidazioni degli indennizzi dovrebbero essere non suscettibili di modifica.

Però questo lo dico a coloro i quali desiderano fare una interpolazione dell'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli in quello dell'onorevole Riccio.

Ma l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli a sè stante, come il presentatore lo ha formulato, se non viene unito a quello dell'onorevole Riccio, è indubbiamente più favorevole ai sinistrati di questo ultimo, sia per la data, sia per il suo contenuto. L'onorevole Bosco Lucarelli infatti dice che non sono suscettibili di revisione le liquidazioni definitive fatte in base agli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge del 1940, con il che si viene implicitamente ad ammettere che invece sono suscet-

tibili di revisione le liquidazioni fatte in base alle leggi successive a quella del 1940, sino alla entrata in vigore di questa in esame, ovverossia in base a tutte le leggi speciali per l'agricoltura, per l'edilizia, ecc. Sicché ritengo che, se l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli venisse presentato da solo, avrebbe una ragione ben definita e porterebbe ai sinistrati un vantaggio notevole. Se invece dovesse venire presentato aggiunto all'emendamento dell'onorevole Riccio, non avrebbe nessuna ragione di essere.

Concludendo, chiedo che venga messo in votazione prima l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli e poi l'emendamento dell'onorevole Riccio separatamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Bosco Lucarelli insiste nel suo emendamento?

BOSCO LUCARELLI. Insisto, perché nel mio emendamento v'è l'intendimento di considerare definitive soltanto le liquidazioni fatte in base alla legge del 1940, e a tutta la procedura relativa; e di considerare non definitive quelle fatte in base a tutte le altre leggi.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli, avendo una portata più vasta, deve essere votato per primo.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Non sono completamente d'accordo che l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli sia più ampio di quello dell'onorevole Riccio. È vero che l'onorevole Bosco Lucarelli parla di tutti gli indennizzi della legge del 1940, quindi risarcimenti per indennizzi e per ripristini, ma parla soltanto della legge del 1940, mentre l'emendamento dell'onorevole Riccio, pur parlando soltanto dei ripristini, si riferisce non solo alla legge del 1940 — anche senza richiamarla — ma anche a tutte le altre leggi che possono avere stabilito contributi per ripristino.

Quindi mi pare che siano due emendamenti diversi e che sia difficile stabilire se l'uno sia più ampio dell'altro.

Se l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli venisse votato prima dell'emendamento dell'onorevole Riccio, io dovrei esprimere parere contrario. Qualora invece venisse votato prima ed accettato l'emendamento dell'onorevole Riccio, allora l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli acquisterebbe quel carattere completivo dell'emendamento dell'onorevole Riccio per cui il Governo potrebbe accettarlo.

PRESIDENTE. Da una parte della Commissione si ritiene che l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli sia più generale. Invece secondo altri l'emendamento dell'ono-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

revole Riccio abbraccerebbe tutto, cosicché sarebbe possibile sopprimere l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli anche per vantaggio degli interpreti futuri.

BOSCO LUCARELLI. Si può anche sopprimere nel mio emendamento la data. L'interessante è che ci sia il riferimento agli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge del 1940.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli, che risulta così formulato:

« Le liquidazioni definitive eseguite in base agli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, non sono suscettive di revisione ».

Su questo emendamento il relatore per la maggioranza e il Ministro del tesoro hanno espresso parere contrario.

(È approvato).

Ora dobbiamo esaminare se, dopo questa votazione, si può porre in votazione l'emendamento dell'onorevole Riccio.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io ritengo che l'emendamento testé approvato sia preclusivo al mio emendamento. Però non ritengo — nell'interesse dei sinistrati che, aggiungo, non è stato tenuto presente con l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli, il quale indubbiamente è più restrittivo nei confronti del mio testo — che debba esservi preclusione in rapporto all'eventuale revisione di liquidazioni provvisorie per indennizzi a cose mobili.

PELLA, *Ministro del bilancio* e ad interim *del tesoro*. Vorrei fare tutte le riserve in ordine alla revisione della portata di una norma, che è quella che è. Queste dichiarazioni non possono andare al di là di quelle che possono essere le interpretazioni della legge e non debbono limitare la portata della norma, che è quella che risulta dal testo che è stato approvato.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei pregare l'onorevole Ministro Pella di voler cortesemente riflettere che già prima che l'emendamento fosse messo in votazione, il relatore aveva ben chiarito questo punto e aveva più volte, sia pregando gli onorevoli Salerno e Rocchetti di ritirare il proprio emendamento, sia chiarendo la portata dell'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli, insistito in questa idea: che comunque si votasse, si poteva eventualmente arrivare a una revisione per le liquidazioni interne già preparate o già fatte per i beni mobili. Quindi pregherei il Ministro di riflettere su questo punto. Altrimenti dovrei pensare che

la Commissione ha votato senza rendersi conto di quelle che erano le conseguenze preclusive dell'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Bosco Lucarelli.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quando noi abbiamo votato l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli, lo abbiamo fatto con la piena consapevolezza che questo emendamento era preclusivo di quello del collega onorevole Riccio e l'abbiamo votato proprio per questo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. D'accordo. Ma si tratta di vedere se è preclusivo di quelle che sono le eventuali liquidazioni interne per le cose mobili.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma le liquidazioni per le cose mobili non sono definitive.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Questa discussione sorgerà in sede di articolo 31.

PRESIDENTE. Allora rimangono assorbiti gli emendamenti degli onorevoli Rocchetti e Riccio.

Passiamo all'articolo 31, il cui esame è stato rinviato nella seduta del 31 dicembre scorso, concernente i pagamenti già effettuati.

Il testo della Commissione dice:

« I pagamenti effettuati sino alla data dell'entrata in vigore della presente legge per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 si intendono a saldo, quando il loro importo non sia inferiore alla misura dell'indennizzo liquidato in base alla presente legge ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella detta seduta del 31 dicembre, venne sollevata la questione se dare o meno rilevanza alle liquidazioni già fatte dalle Intendenze di finanza, che, fu osservato, erano state effettuate per i nove decimi. Ma quale è il loro valore giuridico? Si tratta di atti interni, atti non portati a cognizione dei danneggiati di guerra. Quindi si disse che per economia di lavoro, dato che queste liquidazioni hanno importato una attività che è costata centinaia e centinaia di milioni, era opportuno cercare di dare valore ad esse, anche per fare in modo che, appena emanato il disegno di legge in esame, si possa procedere alla chiusura delle pratiche ed effettuare i versamenti agli interessati. Abbiamo pensato, cioè, di dare valore giuridico a questi atti interni, portandoli a conoscenza degli interessati, di modo che essi si possano opporre, se credono, in un determinato periodo da fissarsi; moltiplichiamo poi per un certo coefficiente di rivalutazione queste liquidazioni, ove non ci sia dichiara-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

zione di non accettazione da parte dell'interessato.

Da alcuni colleghi venne richiesto il coefficiente tre, da altri il coefficiente due.

I colleghi relatori per la maggioranza sarebbero propensi a dare valore a queste liquidazioni già effettuate per i beni di cui alla lettera a) dell'articolo 4, stabilendo il termine di 60 giorni per la dichiarazione di non accettazione. Una volta divenute definitive per mancanza di reclamo entro sessanta giorni, si procederebbe senz'altro alla chiusura delle pratiche attraverso il pagamento. Quanto al coefficiente di rivalutazione del valore dei beni, dati i calcoli che sono stati fatti per quanto riguarda l'onere finanziario e anche in relazione al trattamento che viene fatto ai danneggiati sotto altri riflessi dalla legge stessa, si sarebbe ritenuto opportuno moltiplicare per due l'ammontare della liquidazione effettuata.

Sarebbe stato perciò presentato dai relatori di maggioranza, onorevoli Riccio e Troisi, l'articolo seguente in sostituzione dell'articolo 31 del testo della Commissione:

« Liquidazioni già effettuate ».

« Le liquidazioni già fatte dalle Intendenze di finanza per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 s'intendono definitive, qualora avverso le medesime non sia prodotto reclamo entro il termine di sessanta giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi d'ufficio dalle Intendenze stesse.

In tal caso le Intendenze di finanza procederanno al pagamento del contributo moltiplicando per due l'ammontare della liquidazione effettuata ».

ROCCHETTI. Non desidero fare nessuna discussione di merito, perché c'è già il consenso unanime su questo principio. La maggioranza era d'accordo per questa impostazione. I colleghi dell'opposizione avevano presentato un emendamento, che sostanzialmente diceva la stessa cosa, e cioè l'emendamento dei deputati Natali Ada, Borioni, Massola, Capalozza, Maniera e Corona Achille, così formulato:

« Per i danni ai beni previsti alla lettera a) dell'articolo 4, per i quali sia stato fissato l'indennizzo relativo alla liquidazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sarà corrisposto un indennizzo pari alla cifra già fissata per la liquidazione, moltiplicata per il coefficiente 3 e decurtato degli ac-

conti già percepiti. Nessun indennizzo è corrisposto oltre il limite di un milione di lire ».

V'è solo la questione del coefficiente.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non siamo completamente d'accordo.

ROCCHETTI. Questo concetto era previsto dal vostro emendamento.

Sarebbe stato opportuno contemplare la risoluzione di questa questione in sede di formulazione dell'articolo 14, mediante inserimento in esso di un comma aggiuntivo avente lo stesso contenuto dell'emendamento presentato dai relatori di maggioranza.

PRESIDENTE. Nel caso di accettazione dell'emendamento dei relatori, resterebbero assorbiti sia l'emendamento degli onorevoli Natali Ada ed altri, testè letto dall'onorevole Rocchetti, sia l'emendamento dell'onorevole Jervolino Angelo Raffaele, del seguente tenore:

« Sostituire l'articolo 31 col seguente:

« I pagamenti effettuati sino alla data dell'entrata in vigore della presente legge per danni ai beni indicati nell'articolo 4 si intendono a saldo quando il loro importo sia maggiore della misura dell'indennizzo o del contributo liquidati in base alla presente legge ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Vorrei chiedere al presentatore un chiarimento, prima di esprimere il mio parere. In ogni caso vi è un punto che darà luogo a discussioni: il coefficiente di rivalutazione. Ma io vorrei sentire qualche considerazione anche sulla procedura che viene proposta.

Secondo l'emendamento presentato dai relatori per la maggioranza, il sinistrato riceve notifica da parte dell'Intendenza di finanza dell'avvenuto accertamento del danno, per quanto attiene ai beni di cui all'articolo 4, lettera a), secondo una valutazione concretata in una determinata somma. Se entro 60 giorni - o altro termine che la Commissione riterrà più opportuno - dall'avvenuta notifica il sinistrato non ricorre avverso questo accertamento, esso diventa definitivo e segue il pagamento.

Ma per quale motivo e a chi deve ricorrere il sinistrato ?

PRESIDENTE. All'Intendente di finanza, e nel caso di reclamo del sinistrato si torna così alla procedura e ai criteri di valutazione propri del sistema del disegno di legge in esame.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Allora chiariamo che il ricorso del sinistrato

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

per danni ai beni, di cui alla lettera a) dell'articolo 4, nel caso di applicazione dell'articolo 31, qualora questo debba essere approvato nella formulazione data dai relatori per la maggioranza, è un ricorso della stessa natura di quello previsto dal medesimo disegno di legge per altre categorie di beni.

PRESIDENTE. Qui siamo in materia di dichiarazione del danneggiato, nel senso di comunicare l'accettazione o meno della liquidazione del danno. Quando il danneggiato farà questa dichiarazione entro il termine che andremo a stabilire — potrebbe essere un termine congruo quello di sessanta giorni — si applicheranno le disposizioni del disegno di legge in esame, ove egli dichiara che non accetta. Quindi non si dà più valore a quei criteri di valutazione applicati nella liquidazione che era stata precedentemente eseguita. In altre parole, se il danneggiato non accetta, pone in essere la procedura stabilita dal disegno di legge in linea ordinaria per tutti i beni negli articoli 22 e seguenti.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. La procedura del disegno di legge dice che l'accertamento viene fatto dall'intendente di finanza e che contro l'intendente di finanza si fa ricorso al Ministro del tesoro. Quindi non basta contemplare nell'articolo 31 che il danneggiato fa la dichiarazione di non accettazione, ma anche occorre indicare che deve ricorrere al Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Il contenuto materiale della disposizione è questa: che, non accettandosi la liquidazione già eseguita, si deve fare la stima senza che l'intendente prenda per buona la liquidazione già fatta. Poi sulla stima applicherà il coefficiente basilare della legge e farà tutte le moltiplicazioni, ecc. Si seguirà quindi un procedimento diverso.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Allora bisognerà esaminare questo articolo insieme con l'articolo 22. Dato che, ove il sinistrato non accetti la liquidazione che gli viene notificata dall'Intendente di finanza, ha luogo la procedura normale di accertamento ai sensi di quanto dispone l'articolo 22 per gli indennizzi — valore del 1943 moltiplicato per quel determinato coefficiente che sarà stabilito — bisogna esaminare anche l'articolo 22, per vedere quale è il rapporto che esiste tra la liquidazione già effettuata dall'Intendente di finanza, moltiplicata per il coefficiente 2 o 3, e il valore dei beni al 1943 moltiplicato per i coefficienti che prevede l'articolo 22. Potrebbe darsi che l'accertamento provvisorio compiuto dall'Intendente di finanza, moltiplicato per il coeffi-

ciente 2 o 3, risultasse superiore a quello che invece l'articolo 22 prevede come liquidazione di indennizzo. E questo non dovrebbe mai avvenire.

Quindi dobbiamo esaminare congiuntamente i due articoli.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei accogliere la proposta dell'onorevole Cavallari, in quanto indubbiamente v'è una connessione tra questo articolo e l'altro. Ma, proprio per questa ragione e data la complessità della discussione che andiamo ad iniziare, mi permetterei di proporre un rinvio della seduta, data l'ora tarda.

PRESIDENTE. È certo in linea teorica che tra le due cose c'è una correlazione, per lo meno quantitativa, circa il vantaggio maggiore o minore di prescegliere l'una o l'altra forma di liquidazione. Però tutti sappiamo che questo metodo di liquidazione ha per motivo di tagliar corto a ogni discussione e di addivenire celermente alla chiusura delle pratiche attraverso il pagamento di questo valore approssimativo — stavo per dire transattivo — riferito alle liquidazioni già effettuate. E noi sappiamo che tutto questo ci è stato chiesto sia dai danneggiati singolarmente, sia dall'associazione dei sinistrati collettivamente, sia dai tecnici dei danni di guerra, come modo di dirimere ogni discussione. Quindi, se è esatto dal punto di vista teorico che l'una cosa è da mettere in correlazione con l'altra, affinché il danneggiato possa fare il suo conto se gli conviene attenersi alla cifra liquidata dall'Intendente di finanza oppure riferirsi al coefficiente basilare, vorrei ricordare all'onorevole Cavallari che il sistema adottato risponde ad una soluzione pratica e che esso è stato sostenuto proprio dalla sua parte in seno alla Commissione e in Assemblea. Egli stesso sosteneva questa tesi; ed io soltanto per amore del sistema della legge feci qualche osservazione. Si tratta infatti di un mezzo pratico per tagliar corto a tutte le discussioni, tanto più che si ha riguardo a beni domestici o masserizie.

Si tratta, oltretutto, di un mezzo celere di liquidazione e di pagamento, perché dopo sessanta giorni, non opposta la liquidazione comunicata dall'Intendenza di finanza, si procede all'emissione del mandato sulla Tesoreria provinciale.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Cavallari di accedere a questa soluzione, da lui stesso precedentemente sostenuta.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. D'accordo con quanto ha detto il Presidente; d'accordo col sistema proposto. Mi permette-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1953

rei però di insistere sull'emendamento che vuole elevare il coefficiente alla misura di 3 in luogo della misura di 2. E pregherei il relatore per la maggioranza e il Ministro di non volersi opporre, trattandosi appunto di beni domestici di scarsa entità.

PRESIDENTE. Le conseguenze di carattere finanziario sono state esaminate a lungo. Il coefficiente 2 è tale, che effettivamente con esso si farà una condizione vantaggiosa agli stessi danneggiati. Quale anche rappresentante della Commissione finanze e tesoro, credo che non si possa andare al di là del raddoppiamento della somma, e saremmo nei termini sistematici di liquidazione previsti dal disegno di legge in esame.

ROBERTI, Relatore di minoranza. Mi permetterei di insistere nella maggiorazione del detto coefficiente anche per il raggiungimento del fine pratico che si propone il sistema escogitato, cioè di rendere possibile che queste liquidazioni divengano veramente definitive. In senso contrario avremmo da parte della quasi totalità dei sinistrati il desiderio e l'aspettativa di un miglioramento e avremmo quindi un enorme diluvio di reclami, con un aggravio anche dell'economia generale del sistema. Se portiamo il coefficiente a 3, i danneggiati difficilmente penseranno di ottenere, attraverso la procedura autonoma e la nuova valutazione, un livello di gran lunga superiore e rinunceranno quindi al gravame; altrimenti avremo la tendenza naturale di tutti i danneggiati a migliorare la loro situazione attraverso la opposizione.

PRESIDENTE. Allora le questioni sono due: sul concetto fondamentale possiamo dire che c'è l'accordo. Rimane la discussione sulla misura del coefficiente di rivalutazione.

La onorevole Floreanini Della Porta Gisella ha presentato il seguente emendamento: «Sostituire al coefficiente 2 il coefficiente 3». Su questo punto credo che deriverà una lunga discussione.

ROBERTI, Relatore di minoranza. Il sistema generale può rispondere se la misura del coefficiente è tale da dare una garanzia ai sinistrati. Una discussione in proposito non può non essere complessa e sarebbe perciò bene accogliere la proposta di rinvio formulata da parte dell'onorevole Riccio.

FLOREANINI DELLA PORTA GISSELLA. Il mio emendamento è il risultato di successive rinuncie. Io dapprima avevo pensato al coefficiente 5, sulla base dei miei calcoli: poi sono scesa a 4, poi sono arrivata a 3, dopo aver sentito anche il parere dell'onorevole Rocchetti.

Mi riporto a quello che dissi quando parlai in Assemblea. Noi finiamo per gettare del denaro, se fissiamo il coefficiente 2. Ciò che daremmo sarebbe talmente irrisorio per comprare o ricostituire quello che questi danneggiati hanno perduto, che le somme non andrebbero impiegate per lo scopo che la legge si prefigge. La somma che deve erogare lo Stato per questo titolo è un sesto della somma destinata a tutti i danni di guerra e dovrebbe soddisfare il 75 per cento dei danneggiati. Siamo quindi di fronte a una pleora di persone che sono le più colpite, senza voler fare considerazioni di carattere morale e sociale.

Solo portando il coefficiente a 3 i danneggiati potranno comprarsi magari della roba scadente.

Vorrei che il Ministro facesse i suoi conti, e considerasse che le liquidazioni sulla base del coefficiente 2 non consentiranno ai danneggiati di rifare nemmeno in minima parte quanto è andato distrutto. Che lo Stato getti via il danaro, dandone così poco che non può servire a niente, mi pare che costituisca un errore dal punto di vista economico.

Per queste considerazioni il Ministro deve considerare il mio emendamento e deve dare una risposta favorevole, in quanto esso serve non a fare contenti ma a rendere un po' di giustizia al 75 per cento dei danneggiati, che del resto incidono per una minima parte su quelli che sono i danni di guerra relativi agli immobili e a tutte le altre categorie produttive.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Riccio di rinviare la seduta.

(È approvata).

La seduta è pertanto rinviata a domattina, alle ore 10.

La seduta termina alle 12,30.